

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI

Bruxelles, giugno 2024

PREAMBOLO

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano quando le parti si accordino in tal senso. Le modifiche o le deviazioni rispetto ad esse dovranno essere concordate Per Iscritto.

DEFINIZIONI

2. Nelle presenti Condizioni Generali, ai termini seguenti sarà assegnato il significato sotto indicato:

- **"Contratto"**: l'accordo Per Iscritto concluso tra le parti, relativo alla consegna del Prodotto ed alla esecuzione dei Lavori e tutti gli allegati, ivi comprese le modifiche ed aggiunte a detti documenti concordate Per Iscritto;

- **"Prezzo Contrattuale"**: il prezzo concordato per i Lavori, che sarà un prezzo fisso o, nel caso in cui le parti abbiano specificamente concordato una clausola di revisione del prezzo, il prezzo riveduto. Nel caso in cui l'installazione debba essere eseguita in base ad una tariffa oraria e non sia stata completata, il Prezzo Contrattuale ai fini delle Clausole 22, 42 e 43 sarà il prezzo del Prodotto maggiorato del 10 per cento o di qualsiasi altra percentuale eventualmente concordata tra le parti;

- **"Colpa grave"**: l'omissione deliberata o negligente a prestare l'attenzione palesemente richiesta dalle circostanze per evitare gravi conseguenze all'altra parte;

- **"Per Iscritto"**: comunicazione tramite documento firmato da entrambe le parti o tramite lettera, posta elettronica, fax e qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti;

- **"Prodotto"**: l'oggetto o gli oggetti da fornire ai sensi del Contratto, compresi il software e la documentazione;

- **"Sito"**: il luogo in cui sarà installato il Prodotto, includendo l'area circostante necessaria per lo scarico, il deposito e il trasporto interno del Prodotto edelle attrezzature di installazione;

- **"Lavori"**: il Prodotto, l'installazione del Prodotto e qualsiasi altro lavoro che l'Appaltatore è tenuto a eseguire in virtù del Contratto. Se per contratto i Lavori devono essere acquisiti in parti separate da utilizzare in modo indipendente una dall'altra, le presenti Condizioni si applicheranno separatamente a ciascuna parte. Il termine "Lavori" si riferirà pertanto alla parte in questione.

INFORMAZIONI/ISTRUZIONI SUI PRODOTTI

3. Tutte le informazioni e tutti i dati contenuti nella documentazione generale e nei listini prezzi, indipendentemente dalla forma, saranno vincolanti solo laddove vi si faccia espressamente riferimento Per Iscritto nel Contratto.
4. L'Appaltatore, non oltre la data di presa in consegna, dovrà fornire gratuitamente le informazioni e i disegni necessari all'Acquirente per la messa in servizio, il funzionamento e il mantenimento dei Lavori. Tali informazioni e disegni devono essere forniti ciascuno in copia cartacea e anche in formato elettronico. L'Appaltatore non è tenuto a fornire i disegni industriali relativi al Prodotto o alle parti di ricambio.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

5. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Lavori, compreso qualsiasi software incorporato, e su qualsiasi informazione tecnica relativa ai Lavori, rimarranno in capo all'Appaltatore o, nel caso appropriato, ad una terza parte che ha concesso all'Appaltatore la licenza di sublicenziare tali diritti. Fatte salve le limitazioni eventualmente concordate tra il terzo e l'Appaltatore, l'Acquirente acquisirà un diritto non esclusivo, perpetuo e trasferibile all'uso di tali diritti di proprietà intellettuale, ma in misura limitata a quanto previsto dallo scopo del Contratto. L'Appaltatore non è tenuto a fornire all'Acquirente il codice sorgente o gli aggiornamenti di eventuale software incorporato, a meno che non sia specificamente concordato o previsto dalla legge.

La presente clausola si applica anche quando i Lavori e/o il software siano stati sviluppati specificamente per l'Acquirente, salvo diverso accordo Per Iscritto.

6. Le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie e le informazioni dichiarate riservate o che per loro natura devono essere considerate riservate, rivelate Per Iscritto o oralmente da una parte all'altra, saranno trattate in modo riservato. Pertanto, le informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite, senza il consenso Per Iscritto della parte che le ha rivelate. Né senza il consenso Per Iscritto della parte che le ha rivelate, potranno essere trasmesse, comunicate o altrimenti divulgate a terzi.

TEST DI ACCETTAZIONE IN FABBRICA

7. I test di accettazione in fabbrica previsti dal Contratto dovranno, tranne ove diversamente concordato, essere eseguiti nel luogo di produzione durante l'orario di lavoro ordinario.

Nel caso in cui il Contratto non specifichi i requisiti tecnici, i collaudi dovranno essere eseguiti secondo la prassi generale del settore industriale di riferimento del Paese di produzione.

8. L'Appaltatore dovrà notificare Per Iscritto all'Acquirente tali collaudi entro un periodo di tempo sufficiente a consentire a quest'ultimo di farsi rappresentare durante detti collaudi. Nel caso in cui l'Acquirente non sia rappresentato, il report dei collaudi dovrà essere inviato all'Acquirente, il quale dovrà approvarne l'accuratezza.
9. Nel caso in cui i collaudi evidenzino che il Prodotto non sia conforme a quanto previsto dal Contratto, l'Appaltatore dovrà tempestivamente correggere ogni difetto per garantire che il Prodotto soddisfi le disposizioni del Contratto. Su richiesta dell'Acquirente, saranno quindi eseguiti nuovi collaudi, tranne nel caso in cui il difetto fosse insignificante.
10. L'Appaltatore dovrà sostenere tutti i costi dei collaudi del Prodotto prima della spedizione. L'Acquirente dovrà però sostenere tutte le spese di viaggio e di vitto e alloggio per la partecipazione dei suoi rappresentanti a tali collaudi.

LAVORO PREPARATORIO E CONDIZIONI LAVORATIVE

11. L'Appaltatore dovrà fornire in tempo utile i disegni raffiguranti le modalità per la installazione del Prodotto, nonché tutte le informazioni richieste per preparare basi adeguate, per fornire l'accesso per il Prodotto e qualsiasi attrezzatura necessaria al Sito e per eseguire tutti i collegamenti necessari ai Lavori.
 12. L'Acquirente dovrà intraprendere i lavori preparatori in tempo utile a garantire che siano soddisfatte le condizioni necessarie per l'installazione del Prodotto e per il corretto funzionamento dei Lavori. Quanto sopra non trova applicazione in caso di lavoro preparatorio che, ai sensi del Contratto, deve essere eseguito dall'Appaltatore.
 13. Il lavoro preparatorio di cui alla Clausola 12 dovrà essere eseguito dall'Acquirente in conformità con i disegni e le informazioni forniti dall'Appaltatore ai sensi della Clausola 11. In ogni caso, l'Acquirente dovrà garantire che le fondamenta siano strutturalmente stabili. Nel caso in cui l'Acquirente sia responsabile del trasporto del Prodotto al Sito, dovrà garantire che il Prodotto si trovi nel Sito prima della data concordata per iniziare il lavoro di installazione.
 14. L'Acquirente deve garantire che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) che il personale dell'Appaltatore sia in grado di iniziare il lavoro con le tempistiche stabilite e di lavorare durante le normali ore lavorative. L'Appaltatore sarà autorizzato a eseguire lavori al di fuori del normale orario di lavoro nella misura da lui ritenuta necessaria, ma sulla base di un preventivo accordo Per Iscritto tra le Parti per quanto riguarda la data e l'ora esatta;
 - b) informare Per Iscritto l'Appaltatore, in tempo utile prima dell'inizio dell'installazione, di tutte le norme di sicurezza pertinenti in vigore nel Sito e che devono essere osservate dal personale dell'Appaltatore. L'installazione non può essere eseguita in ambienti insalubri o pericolosi. Prima dell'inizio delle attività di installazione, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza e precauzionali previste, le quali dovranno essere successivamente mantenute;
 - c) il personale dell'Appaltatore deve essere in grado di trovare vitto e alloggio adeguati nelle vicinanze del Sito, di avere accesso a strutture per l'igiene personale ed a servizi medici accettabili a livello internazionale;
 - d) di aver messo nel Sito a disposizione dell'Appaltatore, gratuitamente e a tempo debito, tutte le gru, le attrezzature di sollevamento e i mezzi necessari per il trasporto sul Sito, nonché gli strumenti ausiliari, i macchinari, i materiali e le forniture (incluso combustibile, oli, grasso, gas, acqua, elettricità, vapore, aria compressa, riscaldamento e illuminazione), così come gli strumenti di misurazione e di prova dell'Acquirente disponibili sul Sito. L'Appaltatore dovrà specificare Per Iscritto le proprie esigenze al riguardo al più tardi un mese prima della data concordata per l'inizio dei lavori di installazione;
 - e) di aver messo gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore gli uffici di cui necessita sul Sito, dotati di un'infrastruttura digitale adeguata e adeguatamente protetta e di strutture internet, se necessario;
 - f) di aver messo gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore le necessarie strutture di deposito, fornendo protezione da furti, perdita, danno e deterioramento di Prodotto, strumenti ed attrezzature necessari per l'installazione, nonché gli effetti personali del personale dell'Appaltatore;
 - g) che le strade di accesso al Sito siano adeguate al trasporto richiesto del Prodotto e delle attrezzature dell'Appaltatore;
 - h) tutti i permessi e le altre autorizzazioni ufficiali necessari per l'esecuzione dei lavori di installazione devono essere disponibili, nella misura in cui possono essere ottenuti solo dall'Acquirente. L'Appaltatore fornirà le informazioni e la documentazione che l'Acquirente potrà ragionevolmente richiedere per ottenere tali permessi e autorizzazioni.
 15. Su richiesta dell'Appaltatore, presentata a tempo debito, l'Acquirente dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore la manodopera e gli operatori così come specificato nel Contratto o come ragionevolmente richiesto in virtù del Contratto stesso. Il personale messo a disposizione dall'Acquirente ai sensi della presente clausola dovrà disporre di proprie attrezzature. L'Appaltatore non sarà responsabile per tale manodopera fornita dall'Acquirente o per qualsiasi azione od omissione del personale in questione.
 16. Nel caso in cui l'Appaltatore lo richieda, l'Acquirente dovrà fornire a titolo gratuito tutta l'assistenza necessaria per importare e riesportare le attrezzature e gli strumenti dell'Appaltatore, inclusa l'assistenza nelle pratiche doganali.
 17. L'Acquirente dovrà fornire a titolo gratuito tutta l'assistenza necessaria per garantire che il personale dell'Appaltatore ottenga, in tempo debito, tutti i visti e qualsiasi permesso di ingresso o uscita ufficiale, nonché i permessi di lavoro e (se necessario) i certificati fiscali richiesti nel Paese dell'Acquirente, così come l'accesso al Sito.
 18. Ciascuna delle parti, non oltre il momento in cui l'Appaltatore notificherà che il Prodotto è pronto per essere spedito dal luogo di produzione, dovrà nominare Per Iscritto un rappresentante affinché agisca per suo conto durante il lavoro presso il Sito.

I rappresentanti dovranno essere presenti nel Sito o in prossimità di esso durante le ore lavorative. Tranne ove diversamente specificato nel Contratto, i rappresentanti dovranno essere autorizzati ad agire per conto delle loro rispettive parti nell'ambito di tutte le questioni riguardanti il lavoro di installazione. Laddove le presenti Condizioni Generali prevedano di fornire una notifica Per Iscritto, il rappresentante dovrà essere sempre autorizzato a ricevere tale notifica per conto della parte da esso rappresentata.
 19. L'Appaltatore deve tenere un registro del sito nel quale annotare i problemi riscontrati, compresa qualsiasi violazione delle norme di sicurezza. Egli annoterà in questo registro anche eventuali tempi di attesa dovuti al mancato adempimento da parte dell'Acquirente di uno qualsiasi dei suoi obblighi o ad altre circostanze. Il registro del sito sarà aggiornato quotidianamente e sarà a disposizione dell'Acquirente.
- ### INADEMPIMENTO DELL'ACQUIRENTE
20. Nel caso in cui l'Acquirente preveda che non sarà in grado di accettare la consegna del Prodotto al momento concordato per la consegna o di assolvere puntualmente ai suoi obblighi necessari per eseguire l'installazione, incluso il soddisfacimento delle condizioni specificate nelle Clausole 12, 13 e 14-17, dovrà informare immediatamente Per Iscritto l'Appaltatore specificando il motivo e, se possibile, la tempistica entro la quale sarà in grado di assolvere i suoi obblighi.
 21. Fatti salvi i diritti dell'Appaltatore di cui alla Clausola 22, nel caso in cui l'Acquirente non accetti la consegna del Prodotto al momento della consegna concordata o non assolva, correttamente e puntualmente, i suoi obblighi necessari per l'esecuzione dell'installazione, incluso il soddisfacimento delle condizioni di cui alle Clausole 12, 13 e 14-17, troverà applicazione quanto segue:

- a) L'Appaltatore potrà, a sua sola discrezione, scegliere di assolvere, o nominare una parte terza per assolvere, gli obblighi dell'Acquirente o, diversamente, adottare le misure adeguate alle circostanze per evitare o mitigare gli effetti dell'inadempimento dell'Acquirente.
- b) L'Appaltatore può sospendere in tutto o in parte la sua prestazione in virtù del Contratto. Dovrà quindi informare immediatamente Per Iscritto l'Acquirente di tale sospensione.
- c) Nel caso in cui il Prodotto non sia stato ancora consegnato al Sito, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito del Prodotto a rischio dell'Acquirente. Inoltre, se l'Acquirente lo richiede, l'Appaltatore dovrà assicurare il Prodotto.
- d) L'Acquirente dovrà pagare qualsiasi porzione del Prezzo Contrattuale che, in mancanza dell'inadempimento, sarebbe stata esigibile.
- e) L'Acquirente rimborserà all'Appaltatore tutti i costi derivanti dai punti a) e c) e qualsiasi altro costo non coperto dalla Clausola 46 o 47, ragionevolmente sostenuti dall'Appaltatore a causa dell'inadempimento dell'Acquirente.

22. Nel caso in cui la presa in consegna non sia possibile a causa dell'inadempimento dell'Acquirente come da Clausola 21 e ciò non sia dovuto a nessuna delle circostanze previste nella Clausola 76, l'Appaltatore può richiedere Per Iscritto all'Acquirente di porre rimedio al suo inadempimento entro un periodo di tempo ragionevole e definitivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione non attribuibile all'Appaltatore e che non sia il risultato di una delle circostanze menzionate nella clausola 76, l'Acquirente non rimedi al suo inadempimento entro tale periodo, l'Appaltatore può risolvere il Contratto in tutto o in parte fornendo una notifica Per Iscritto. L'Appaltatore avrà quindi il diritto di ricevere un risarcimento per la perdita che ha subito a causa dell'inadempimento dell'Acquirente, incluso qualsiasi perdita consequenziale e indiretta. Il risarcimento non dovrà eccedere la parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla porzione dei Lavori rispetto alla quale viene risolto il Contratto.

LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

- 23. L'Appaltatore dovrà garantire che i Lavori siano eseguiti e siano conformi a qualsiasi legge, regolamento e norma applicabile ai Lavori. Se richiesto dall'Appaltatore, l'Acquirente dovrà fornire Per Iscritto le relative informazioni in merito a tali leggi, regolamenti e norme.
- 24. L'Appaltatore dovrà eseguire qualsiasi variante d'opera necessaria per soddisfare modifiche nelle leggi, regolamenti e norme di cui alla Clausola 23, o la loro interpretazione generalmente accettata, intervenute tra la data di presentazione dell'offerta e la presa in consegna. L'Acquirente dovrà sostenere i costi aggiuntivi e le altre conseguenze risultanti da tali modifiche, incluse le varianti d'opera.
- 25. L'Appaltatore sarà compensato per il tempo impiegato e i costi sostenuti per qualsiasi variante d'opera alle tariffe e ai prezzi normalmente applicati dall'Appaltatore. Prima di attuare le varianti, l'Appaltatore invierà all'Acquirente una stima dell'impatto sui tempi e sui costi.

MODIFICHE

- 26. L'Acquirente ha diritto di richiedere modifiche riguardanti l'ambito, il progetto e l'esecuzione dei Lavori fino a quando i Lavori non sono presi in consegna. L'Appaltatore può suggerire Per Iscritto tali modifiche.
- 27. Le richieste di modifiche dovranno essere presentate all'Appaltatore Per Iscritto e contenere una descrizione accurata della modifica.

- 28. Non appena possibile dopo aver ricevuto una richiesta di modifica, l'Appaltatore informerà l'Acquirente Per Iscritto se la variazione può essere effettuata e, in caso affermativo, invierà all'Acquirente un preventivo per la conseguente modifica del Prezzo del Contratto, del tempo di presa in carico e di altri termini del Contratto stesso. Il preventivo deve indicare un termine ultimo per la sua accettazione.

Se il preventivo dell'Appaltatore non viene accettato alla data ultima di accettazione, l'esecuzione del Contratto continuerà senza attuare la modifica richiesta.

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

- 29. Il rischio di perdita del Prodotto o di danni recati allo stesso sarà trasferito all'Acquirente in conformità con qualsiasi termine commerciale concordato, da interpretarsi secondo gli INCOTERMS® in vigore alla data della formazione del Contratto. Nel caso in cui non sia stato specificamente concordato alcun termine commerciale, la presa in consegna del Prodotto sarà franco vettore nel luogo di fabbricazione del Prodotto. Se, in caso di consegna franco vettore, l'Appaltatore, su richiesta dell'Acquirente, si impegna a inviare il Prodotto al Sito, il rischio passerà comunque all'Acquirente non appena il Prodotto sarà consegnato al primo vettore.

Il rischio di perdita o danneggiamento delle altre parti dei Lavori è a carico dell'Acquirente.

Qualsiasi perdita o danno ai Lavori sarà comunque a rischio dell'Appaltatore, se e nella misura in cui tale perdita o danno derivi da negligenza dell'Appaltatore.

Non sono ammesse consegne parziali, se non diversamente concordato per iscritto.

TEST DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

- 30. Una volta completata l'installazione, dovranno essere eseguiti, tranne ove diversamente concordato, i test di accettazione in cantiere al fine di determinare se i Lavori siano conformi a quelli richiesti per la presa in consegna secondo il Contratto.

L'Appaltatore dovrà notificare Per Iscritto all'Acquirente che i Lavori sono pronti per la presa in consegna. In tale notifica dovrà inoltre indicare una data per eseguire i test di accettazione in cantiere, fornendo all'Acquirente un tempo sufficiente per preparare tali test ed essere rappresentato nel corso degli stessi.

L'Acquirente dovrà sostenere tutti i costi dei test di accettazione in cantiere. Tuttavia, l'Appaltatore dovrà sostenere tutti i costi relativi al suo personale ed a altri suoi rappresentanti.

- 31. L'Acquirente dovrà fornire gratuitamente qualsiasi fonte di energia, lubrificanti, acqua, carburante, materie prime e altri materiali richiesti per eseguire i test di accettazione in cantiere e per le messe a punto finali durante la preparazione di tali test. Dovrà inoltre installare gratuitamente qualsiasi attrezzatura e fornire qualsiasi manodopera o altra assistenza necessaria per l'esecuzione dei test di accettazione in cantiere.
- 32. Nel caso in cui, una volta ricevuta la relativa notifica come da Clausola 30, l'Acquirente non adempia i suoi obblighi ai sensi della Clausola 31 o impedisca l'esecuzione dei test di accettazione in cantiere, dette prove saranno considerate come completate con successo alla data di inizio dei test di accettazione in cantiere specificata nella notifica dell'Appaltatore.
- 33. I test di accettazione in cantiere dovranno essere eseguiti nel corso delle normali ore lavorative. Nel caso in cui il Contratto non specifichi i requisiti tecnici, i test dovranno essere eseguiti in conformità con le

pratiche comuni del relativo settore industriale in questione nel Paese dell'Acquirente.

34. L'Appaltatore dovrà redigere un report dei test di accettazione in cantiere. Tale report dovrà essere inviato all'Acquirente. Nel caso in cui l'Acquirente non sia rappresentato durante i test di accettazione in cantiere dopo avere ricevuto la relativa notifica come da Clausola 30, il test report sarà considerato accurato.
35. Nel caso in cui, i test di accettazione in cantiere evidenzino che i Lavori non sono conformi al Contratto, l'Appaltatore dovrà rimediare senza ritardo a tali carenze. Se tempestivamente richiesto dall'Acquirente Per Iscritto, dovranno essere eseguiti nuovi test in conformità con le Clausole 30-34. Ciò non troverà applicazione quando la carenza non influisca sull'efficienza dei Lavori.

PRESA IN CONSEGNA

36. La presa in consegna dei Lavori si considererà come avvenuta :

- a) una volta completati con successo i test di accettazione in cantiere o quando questi sono considerati, ai sensi della Clausola 32, come completati con successo, o
- b) laddove le parti abbiano concordato di non eseguire test di accettazione in cantiere, successivamente al ricevimento da parte dell'Acquirente della notifica Per Iscritto dell'Appaltatore relativa al completamento dei Lavori, a meno che l'Acquirente, entro 7 giorni da tale notifica, non dimostri che i Lavori non corrispondono a quanto richiesto per la loro presa in consegna dal Contratto.

Le carenze di lieve entità che non si riflettono sull'efficacia dei Lavori non ostacoleranno la presa in consegna.

L'obbligo dell'Appaltatore di installare il Prodotto presso il Sito s'intende assolto una volta che i Lavori siano presi in consegna ai sensi della presente Clausola 36, fatto salvo il suo obbligo di porre rimedio a qualsiasi carenza rimanente di lieve entità.

37. L'Acquirente non ha il diritto di utilizzare i Lavori o una parte degli stessi precedentemente alla presa in consegna. Nel caso in cui l'Acquirente lo faccia in mancanza del consenso Per Iscritto dell'Appaltatore, i Lavori saranno considerati come presi in consegna. L'Appaltatore sarà quindi manlevato dal suo obbligo di eseguire i test di accettazione in cantiere.
38. Immediatamente dopo la presa in consegna dei Lavori come da Clausola 36 o 37, comincerà a decorrere il periodo specificato nella Clausola 58. L'Acquirente dovrà, su richiesta dell'Appaltatore presentata Per Iscritto, rilasciare un certificato dichiarando quando i Lavori sono stati presi in consegna. L'inadempimento dell'Acquirente in tal senso non pregiudicherà la presa in consegna ai sensi delle Clausole 36 e 37.

RITARDO DELL'APPALTATORE

39. Ove le parti, in luogo dell'indicazione della data di presa in consegna, abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi la presa in consegna, tale periodo decorrerà dal momento in cui il Contratto entri in vigore e siano stati soddisfatti tutti i presupposti a carico dell'Acquirente, come le formalità amministrative, i pagamenti dovuti alla formazione del Contratto e le garanzie.
40. Nel caso in cui l'Appaltatore preveda di non essere in grado di adempiere ai suoi obblighi prima o alla data della presa in consegna, dovrà immediatamente notificarlo all'Acquirente Per Iscritto, specificandone la ragione e, se possibile, il momento previsto per la presa in consegna.

Laddove l'Appaltatore ometta di fornire tale notifica, l'Acquirente avrà diritto al risarcimento di ogni costo aggiuntivo sostenuto e che avrebbe potuto essere evitato se avesse ricevuto tale notifica.

41. L'Appaltatore avrà il diritto di protrarre i tempi della presa in consegna nel caso il cui il ritardo si verifichi:
- a) a causa di una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 76, o
- b) come risultato di una variante d'opera ai sensi della Clausola 24 o delle Clausole 26-28 o
- c) come risultato della sospensione ai sensi delle Clausole 21, 50 o 79, o
- d) a causa di un'azione o un'omissione da parte dell'Acquirente o di qualsiasi altra circostanza attribuibile all'Acquirente.

La proroga dovrà essere sufficiente rispetto a tutte le circostanze del caso. La presente disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il motivo che causa il ritardo si verifichi prima o dopo la data concordata per la presa in consegna.

42. Nel caso in cui i lavori non siano completati entro la data concordata per la presa in consegna, l'Acquirente avrà il diritto di ricevere un risarcimento dei danni a partire dalla data in cui avrebbe dovuto avvenire la presa in consegna.

Il risarcimento dei danni dovrà essere pagato a un tasso pari allo 0,5 per cento del Prezzo Contrattuale per ogni settimana di ritardo che sia iniziata. Il risarcimento dei danni non dovrà eccedere il 7,5 per cento del Prezzo Contrattuale.

Laddove il ritardo riguardi solo una porzione dei Lavori, il risarcimento dei danni sarà calcolato su quella parte del Prezzo Contrattuale attribuibile a tale porzione dei Lavori che non può, come conseguenza del ritardo, essere utilizzata come previsto dalle parti.

Il risarcimento dei danni deve essere corrisposto previa presentazione della richiesta dell'Acquirente Per Iscritto ma non prima della presa in consegna o della risoluzione del Contratto ai sensi della Clausola 43.

L'Acquirente perderà il diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui non abbia presentato una rivendicazione Per Iscritto relativa a tali danni entro sei mesi dal momento in cui avrebbe dovuto avere luogo la presa in consegna.

43. Nel caso in cui il ritardo sia tale da dare diritto all'Acquirente al massimo risarcimento danni ai sensi della Clausola 42 e i Lavori non siano ancora pronti per la presa in consegna, l'Acquirente può richiedere Per Iscritto il completamento dei Lavori entro un periodo ragionevole e definitivo che non potrà essere inferiore a una settimana.

Laddove l'Appaltatore non completi i Lavori entro tale periodo definitivo e ciò non sia dovuto a circostanze attribuibili all'Acquirente, l'Acquirente può notificare Per Iscritto all'Appaltatore la risoluzione del Contratto relativamente a quella parte dei Lavori che, come conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore, non può essere utilizzata come previsto dalle parti.

Nel caso in cui l'Acquirente risolva il Contratto, avrà il diritto al risarcimento della perdita che ha subito come risultato del ritardo dell'Appaltatore, inclusa qualsiasi perdita consequenziale e indiretta. Il risarcimento complessivo, incluso il risarcimento dei danni esigibili ai sensi della Clausola 42, non dovrà eccedere il 15 per cento della parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla porzione dei Lavori rispetto alla quale il Contratto viene risolto.

Inoltre, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto inviando una notifica Per Iscritto all'Appaltatore nel caso in cui si evinca dalle circostanze che si verificherà un ritardo nella presa in consegna dei Lavori, ai sensi della Clausola 42, che darebbe diritto all'Acquirente al risarcimento massimo dei danni da inadempimento. In caso di risoluzione per tale motivo, l'Acquirente avrà il diritto al risarcimento massimo dei danni nonché al risarcimento ai sensi del terzo comma della presente Clausola 43.

44. Il risarcimento dei danni ai sensi della Clausola 42 e la risoluzione del Contratto con risarcimento limitato ai sensi della Clausola 43 saranno i soli rimedi a disposizione dell'Acquirente in caso di ritardi da parte dell'Appaltatore. Tutte le altre rivendicazioni nei confronti dell'Appaltatore in base a tali ritardi saranno escluse, tranne laddove l'Appaltatore si sia reso responsabile di Colpa Grave.

PAGAMENTO

45. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. Se non diversamente concordato, il Prezzo del Contratto sarà fatturato come segue:

a) quando l'installazione viene eseguita in base a una tariffa oraria:

- un terzo del prezzo concordato per il Prodotto al momento della formazione del Contratto,
- la parte restante alla consegna del Prodotto, in conformità alla Clausola 29.

Il pagamento relativo all'installazione dovrà essere eseguito previa presentazione di fatture mensili.

b) quando l'installazione è inclusa nel Prezzo Contrattuale forfettario:

- 30% del Prezzo Contrattuale al momento della formazione del Contratto,
- 60% alla consegna del Prodotto, in conformità alla Clausola 29,
- la parte restante del Prezzo Contrattuale al momento della presa in consegna.

46. Quando l'installazione deve essere eseguita in base ad una tariffa oraria, quanto segue dovrà essere addebitato separatamente:

a) tutte le ragionevoli spese di viaggio sostenute dall'Appaltatore per i suoi dipendenti e il trasporto delle loro attrezzature e dei loro effetti personali (entro limiti ragionevoli) in conformità con la modalità e la classe di viaggio specificati, se presenti nel Contratto;

b) costo di vitto e alloggio e altre spese vive, inclusa qualsiasi indennità necessaria del personale dell'Appaltatore per ogni giorno di assenza da casa, inclusi i giorni non lavorativi e le ferie. Le indennità giornaliere sono pagate anche nei giorni di assenza causata da malattie o incidenti;

c) il tempo lavorato, calcolato riferendosi al numero di ore certificate come lavorate nelle schede orarie firmate dall'Acquirente. Gli straordinari e il lavoro di domenica, durante le festività e in orario notturno saranno addebitati a tariffe speciali. Le tariffe saranno quelle concordate nel Contratto o, in mancanza, quelle normalmente addebitate dall'Appaltatore. Tranne ove diversamente previsto, le tariffe orarie coprono la normale usura degli strumenti e delle attrezzature di illuminazione dell'Appaltatore;

d) tempo speso necessariamente per:

- la preparazione e le formalità supplementari ai viaggi da e verso il Sito per il personale dell'Appaltatore,

- i viaggi di andata e ritorno e gli altri viaggi a cui il personale è autorizzato in base alla legge, ai regolamenti o ai contratti collettivi vigenti nel paese dell'Appaltatore,
- il viaggio giornaliero del personale dell'Appaltatore dagli alloggi al Sito e viceversa, se questo eccede la mezz'ora per ogni tratta e non sono disponibili alloggi più vicini al Sito,

e) qualsiasi spesa sostenuta dall'Appaltatore in virtù del Contratto correlata alla fornitura delle attrezzature da parte sua, incluso, ove appropriato, un onere per l'utilizzo delle attrezzature pesanti dell'Appaltatore;

f) qualsiasi tassa o imposta dovuta sulle fatture e pagabile dall'Appaltatore nel Paese in cui viene eseguita l'installazione;

g) qualsiasi costo che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto dall'Appaltatore e causato da circostanze non attribuibili a quest'ultimo;

h) qualsiasi costo addizionale risultante dall'applicabilità di norme obbligatorie del Paese dell'Acquirente in campo sociale;

i) qualsiasi costo, spesa e tempo speso risultante dal lavoro extra non attribuibile all'Appaltatore.

Nel caso in cui tali costi si basino a regia, saranno addebitati alle tariffe di cui alla presente Clausola 46, lettera c).

47. Quando l'installazione deve essere eseguita su base forfettaria, il Prezzo Contrattuale sarà considerato inclusivo di tutti i punti citati nella Clausola 46, da a) a e). Qualsiasi punto citato nella Clausola 46, da f) a i), sarà considerato escluso dal Prezzo Contrattuale e sarà pertanto addebitato separatamente. Nel caso in cui tali costi si basino sul tempo, saranno addebitati alle tariffe di cui alla presente Clausola 46, lettera c).

48. Se, sia nel caso di installazione eseguita in base a una tariffa oraria che nel caso di installazione inclusa in un importo forfettario, l'installazione è ritardata per una causa non imputabile all'Appaltatore e non dovuta a nessuna delle circostanze di cui alla Clausola 76, l'Acquirente dovrà risarcire l'Appaltatore per qualsiasi costo aggiuntivo risultante, incluso ma non limitato a:

a) tempo di attesa e tempo speso per i viaggi addizionali;

b) costi e lavoro addizionale risultante dal ritardo, inclusa la rimozione, la messa in sicurezza e l'allestimento delle attrezzature di installazione;

c) costi aggiuntivi, includendo i costi risultanti dal fatto che l'Appaltatore ha dovuto tenere le sue attrezzature presso il Sito per un periodo più lungo rispetto a quello previsto;

d) costi aggiuntivi per i viaggi, il vitto e l'alloggio per il personale dell'Appaltatore;

e) costi di finanziamento e costi di assicurazione aggiuntivi;

f) altri costi documentati sostenuti dall'Appaltatore come risultato di tali ritardi.

Nel caso in cui tali costi si basino sul tempo, saranno addebitati alle tariffe di cui alla presente Clausola 46, lettera c).

49. Qualunque sia il metodo scelto, il pagamento non sarà considerato effettuato prima che l'importo dovuto sia stato irrevocabilmente accreditato sul conto dell'Appaltatore.

50. Nel caso in cui l'Acquirente non provveda al pagamento entro la data prevista, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento e al risarcimento dei costi di recupero. Il tasso di interesse dovrà essere

quello concordato dalle parti o altrimenti superiore di 8 punti percentuali rispetto al tasso di interesse della Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali (MRO). Il risarcimento dei costi di recupero sarà pari all'1 per cento dell'importo per il quale gli interessi per pagamento tardivo risultano dovuti.

In caso di pagamento tardivo o laddove l'Acquirente non fornisca la cauzione concordata entro la data prevista, l'Appaltatore può, dopo aver fornito una notifica Per Iscritto all'Acquirente, sospendere la sua prestazione in virtù del Contratto fino a quando non riceva il pagamento oppure, ove appropriato, fino a quando l'Acquirente non fornisca la cauzione concordata.

Nel caso in cui l'Acquirente non abbia pagato l'importo dovuto entro tre mesi, l'Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Contratto fornendo una notifica Per Iscritto all'Acquirente e, in aggiunta agli interessi e al rimborso dei costi di recupero ai sensi della presente clausola, a richiedere il risarcimento dei costi e delle perdite subite, compresi i danni indiretti e consequenziali.

RISERVA DI PROPRIETÀ

51. Il Prodotto rimarrà di proprietà dell'Appaltatore finché non sarà stato pagato per intero, incluso il pagamento per l'installazione del Prodotto, nella misura in cui tale riserva di proprietà abbia validità per la legge pertinente.

L'Acquirente, su richiesta dell'Appaltatore, lo aiuterà ad adottare ogni misura necessaria per la tutela del diritto di proprietà dell'Appaltatore sul Prodotto.

La riserva di proprietà non pregiudicherà il trasferimento del rischio ai sensi della Clausola 29.

RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PROPRIETÀ PRECEDENTEMENTE ALLA PRESA IN CONSEGNA

52. L'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi danno arrecato alla proprietà dell'Acquirente verificatosi precedentemente alla presa in consegna dei Lavori solo nel caso in cui sia comprovato che tale danno sia stato causato per colpa dell'Appaltatore o da qualsiasi persona della quale l'Appaltatore sia responsabile in relazione all'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non può tuttavia, in nessun caso, essere ritenuto responsabile per la perdita di produzione, la perdita di profitto o qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta.
53. Nel caso in cui l'Appaltatore non sia responsabile per il danno arrecato ai Lavori, l'Acquirente può richiedere all'Appaltatore di porvi rimedio a spese dell'Acquirente.

RESPONSABILITÀ IN CASO DI DIFETTI

54. I Lavori dovranno essere conformi al Contratto. In virtù delle disposizioni contenute in questa clausola e nelle Clausole dalla 55 alla 69, l'Appaltatore dovrà correggere qualsiasi difetto o non conformità ai Lavori (di seguito denominati difetto) derivanti da progettazione, lavorazioni o materiali difettosi.
55. L'Appaltatore non risponderà dei difetti derivanti da un progetto, da materiali o da metodi di produzione forniti, convenuti o specificati dall'Acquirente.
56. La responsabilità dell'Appaltatore si limiterà esclusivamente ai difetti che si manifestino nell'ambito delle condizioni di funzionamento previste nel Contratto e di un utilizzo corretto dei Lavori.

57. L'Appaltatore non risponderà per i difetti causati da circostanze verificatesi successivamente al trasferimento del rischio all'Acquirente, come ad esempio difetti dovuti a manutenzione o riparazione errata da parte dell'Acquirente o a qualsiasi modifica effettuata dall'Acquirente o da terzi per conto dell'Acquirente. L'Appaltatore non risponderà nemmeno per la normale usura né per il deterioramento.

58. La responsabilità dell'Appaltatore si limiterà ai difetti nei Lavori riscontrati entro un anno dalla presa in consegna. Nel caso in cui l'uso dei Lavori ecceda il termine concordato, tale periodo sarà proporzionalmente ridotto. Laddove la presa in consegna subisca ritardi per motivi attribuibili all'Acquirente, la responsabilità dell'Appaltatore per i difetti non si estenderà, fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 59, oltre 18 mesi dalla consegna del Prodotto.

59. Qualora il difetto di una porzione dei Lavori sia stato corretto, l'Appaltatore sarà responsabile, per il periodo di un anno, dei difetti della parte riparata o sostituita agli stessi termini e condizioni applicabili ai Lavori originali. Per le rimanenti porzioni dei Lavori, il termine di cui alla Clausola 58 sarà prorogato solo per un periodo equivalente al periodo durante il quale e nella misura in cui non è stato possibile usare i Lavori a causa del difetto.

L'Appaltatore non sarà responsabile dei difetti di qualsiasi porzione dei Lavori per più di un anno dal termine del periodo di responsabilità previsto dalla Clausola 58 o dal termine di qualsiasi altro periodo di responsabilità concordato fra le parti.

60. L'Acquirente, senza indebito ritardo, dovrà notificare all'Appaltatore Per Iscritto la presenza di qualsiasi difetto riscontrato. La notifica dovrà contenere una descrizione del difetto. In nessun caso tale notifica potrà essere fornita oltre le due settimane successive alla scadenza del termine convenuto nella Clausola 58 od oltre il/i periodo/i di proroga previsto/i dalla Clausola 59, ove applicabile.

Nel caso in cui l'Acquirente ometta di notificare Per Iscritto all'Appaltatore il difetto entro i termini stabiliti nel primo comma della presente clausola perderà il diritto alla correzione di tale difetto e qualsiasi altro diritto relativo al difetto.

Ove il difetto sia tale da causare danni, l'Acquirente dovrà informarne immediatamente l'Appaltatore Per Iscritto. L'Acquirente dovrà assumersi il rischio del danno ai Lavori risultante da una sua mancata notifica. L'Acquirente adotterà i provvedimenti ragionevoli per contenere al massimo i danni e, a tal fine, agirà conformemente alle istruzioni dell'Appaltatore.

61. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 60, l'Appaltatore dovrà correggere il difetto a proprie spese senza immotivato ritardo, come previsto nelle Clausole dalla 54 alla 69. Gli interventi di correzione avranno luogo in periodi tali da non interferire inutilmente con le attività dell'Acquirente.

Il lavoro di rettifica dovrà effettuarsi presso il Sito, a meno che l'Appaltatore non ritenga più opportuno, nell'interesse di entrambe le parti, che il prodotto difettoso o il Prodotto sia inviato a lui o a un indirizzo da lui stesso specificato.

Nel caso in cui il lavoro di rettifica sia eseguito presso il Sito, troveranno applicazione le relative clausole 14-17 e 52.

Laddove il difetto possa essere corretto mediante sostituzione o riparazione di una parte difettosa e se lo smontaggio e la reinstallazione della parte non richiedano conoscenze specifiche, l'Appaltatore può richiedere l'invio della parte difettosa al suo indirizzo o a un indirizzo da lui stesso specificato. In tal caso, l'Appaltatore sarà manlevato dagli obblighi relativi al difetto una

volta consegnata all'Acquirente la parte debitamente riparata o sostituita.

62. L'Acquirente fornirà a proprie spese l'accesso in sicurezza ai Lavori e provvederà agli interventi sulle attrezzature diverse dai Lavori, nella misura in cui ciò sia necessario a correggere il difetto.
63. Tranne ove diversamente concordato, il trasporto del Prodotto o di ogni sua parte da e verso l'Appaltatore, necessario per procedere alla correzione dei difetti dei quali è responsabile l'Appaltatore stesso, sarà a rischio e a spese di quest'ultimo. Con riferimento a detto trasporto, l'Acquirente dovrà seguire le istruzioni dell'Appaltatore.
64. Tranne ove diversamente concordato, l'Acquirente si farà carico di ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'Appaltatore per la correzione del difetto causato dai Lavori in conseguenza del fatto che questi ultimi si trovano in un luogo diverso dal Sito.
65. Saranno messe a disposizione dell'Appaltatore le parti difettose sostituite, le quali resteranno di sua proprietà.
66. Nel caso in cui l'Acquirente invii la notifica indicata nella Clausola 60 e non venga rilevato alcun difetto di cui l'Appaltatore debba rispondere, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza della notifica.
67. Nel caso in cui l'Appaltatore non assolva i propri obblighi ai sensi della Clausola 61, l'Acquirente potrà stabilire, dandone notifica Per Iscritto, un termine ragionevole e definitivo per l'assolvimento degli obblighi dell'Appaltatore, non inferiore a una settimana.

Nel caso in cui l'Appaltatore non assolva i propri obblighi entro tale termine, l'Acquirente potrà effettuare, direttamente o per mezzo di terzi, gli interventi di riparazione necessari a rischio e a spese dell'Appaltatore, a condizione che l'Acquirente o il terzo lo esegua in modo professionale.

Laddove gli interventi di riparazione correttiva effettuati dall'Acquirente o da terzi siano andati a buon fine, il rimborso da parte dell'Appaltatore dei costi ragionevoli sostenuti dall'Acquirente estinguerà completamente la responsabilità dell'Appaltatore in relazione al citato difetto.

68. Ove la riparazione del difetto di cui alla Clausola 67 non sia andata a buon fine:
- a) l'Acquirente avrà diritto a una riduzione del Prezzo del Contratto in proporzione al valore ridotto dei Lavori, a condizione che in nessun caso tale riduzione superi il 15% del Prezzo del Contratto, oppure
- b) laddove difetto sia così sostanziale da privare in modo significativo l'Acquirente del beneficio del Contratto per quanto riguarda i Lavori o una parte sostanziale di essi, l'Acquirente può risolvere il Contratto mediante avviso scritto all'Appaltatore in relazione alla parte dei Lavori che, a causa del difetto, non può essere utilizzata come previsto dalle parti. L'Acquirente avrà in tal caso diritto al risarcimento di qualsiasi perdita, comprese quelle conseguenti e indirette, dei costi e dei danni fino a un massimo del 15 per cento della parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla porzione dei Lavori per la quale il Contratto è stato risolto.
69. L'Appaltatore non sarà responsabile di altri difetti al di fuori di quelli previsti nelle Clausole dalla 54 alla 68. Di conseguenza, il Contraente non sarà responsabile di qualsiasi altra perdita che possa essere causata dal difetto, fra cui la perdita di produzione, il mancato profitto e altre perdite indirette. Tale limitazione di responsabilità dell'Appaltatore non si applica ove egli si renda responsabile di Colpa Grave.

RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

70. Se non diversamente concordato, l'Appaltatore, in conformità alla presente clausola e alle clausole 71-74, sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per i Lavori che violano brevetti, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi nel Paese in cui si trova il Sito. In tal caso, l'Appaltatore dovrà indennizzare l'Acquirente e tenerlo indenne dalle rivendicazioni di terzi, a condizione che tali rivendicazioni siano confermate come valide da una sentenza definitiva o da una transazione approvata dall'Appaltatore. L'Appaltatore non è tuttavia responsabile per la perdita di produzione, il mancato profitto, la perdita di utilizzo e la perdita di contratti dell'Acquirente, a meno che non si sia reso colpevole di Colpa Grave.
71. L'Appaltatore non sarà responsabile per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti:
- dall'utilizzo dei Lavori in un luogo diverso dal Paese in cui si trova il Sito;
 - dall'utilizzo dei Lavori in modo diverso da quello concordato o in un modo che l'Appaltatore non poteva prevedere;
 - dall'utilizzo dei Lavori con attrezzature o software non forniti dall'Appaltatore, oppure
 - da un progetto o una costruzione stipulati o specificati dall'Acquirente.
72. L'Appaltatore è responsabile solo se l'Acquirente notifica immediatamente Per Iscritto all'Appaltatore qualsiasi reclamo di cui alla Clausola 70 che riceve e consente all'Appaltatore di decidere come trattare il reclamo.

La difesa contro le richieste di risarcimento di cui alla Clausola 70 sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a risarcire l'Acquirente per tutti gli importi che quest'ultimo è tenuto a pagare in base a una sentenza definitiva o a una transazione approvata dall'Appaltatore.

73. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale sarà sanata, a discrezione dell'Appaltatore:
- fornendo all'Acquirente il diritto di utilizzare i Lavori,
 - adeguando i Lavori in modo che la violazione cessi, oppure
 - sostituendo il Prodotto con un altro che possa essere utilizzato senza violare i diritti di proprietà intellettuale applicabili.
74. Se l'Appaltatore non pone rimedio alla violazione in conformità alla Clausola 73 senza indebito ritardo, si applicheranno le Clausole 67, 68 e 69.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DAI LAVORI

75. L'Appaltatore non sarà responsabile per alcun danno al patrimonio causato dai Lavori successivamente alla presa in consegna e durante il possesso da parte dell'Acquirente. L'Appaltatore non sarà neppure responsabile dei danni a prodotti fabbricati dall'Acquirente o a prodotti dei quali fanno parte i prodotti dell'Acquirente.

Nel caso in cui l'Appaltatore incorra in responsabilità nei confronti di terzi in ragione dei danni al patrimonio descritti nel precedente comma, l'Acquirente dovrà risarcire, difendere e manlevare l'Appaltatore.

Ove sia presentata da un terzo una richiesta di risarcimento danni, come descritta nella presente clausola, nei confronti di una delle

parti, tale parte dovrà informarne immediatamente la controparte Per Iscritto.

L'Appaltatore e l'Acquirente saranno reciprocamente tenuti a rispondere alla citazione da parte del tribunale o della corte arbitrale al cui esame sia sottoposta la causa intentata nei loro confronti per i danni presumibilmente causati dai Lavori. Tuttavia, l'Appaltatore e l'Acquirente comporranno le vertenze in materia di responsabilità ai sensi della Clausola 81.

La limitazione di responsabilità dell'Appaltatore di cui al primo comma della presente clausola non si applicherà nel caso in cui l'Appaltatore si sia reso responsabile di Colpa Grave.

FORZA MAGGIORE

76. Ciascuna delle parti avrà diritto alla sospensione dell'assolvimento dei suoi obblighi in virtù del Contratto nella misura in cui un evento di forza maggiore come uno dei seguenti impedisca l'assolvimento o lo renda eccessivamente oneroso: vertenze sindacali o qualsiasi altra circostanza che sfugga al controllo delle parti, quale incendio, evento bellico, vasta mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, restrizioni all'uso dell'energia, restrizioni in materia di valuta e di importazioni o esportazioni, epidemie, calamità naturali, eventi naturali di carattere estremo, atti di terrorismo nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne da parte di subappaltatori, che siano causati da una qualsiasi delle circostanze citate nella presente clausola.

Ove una delle circostanze citate nella presente clausola si verifichi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo la formazione del Contratto, il diritto alla sospensione sarà riconosciuto solo se i suoi effetti sull'adempimento del Contratto non potevano essere previsti al momento della formazione del Contratto.

77. La parte che rivendichi di avere subito gli effetti della forza maggiore dovrà fornire una notifica immediata Per Iscritto alla controparte in merito al verificarsi ed alla cessazione di tale circostanza. Nel caso in cui una parte ometta tale notifica, l'altra parte avrà il diritto di ricevere il rimborso di ogni costo supplementare che ha dovuto

sostenere e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica.

Se la forza maggiore impedisce all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi, egli è tenuto a risarcire l'Appaltatore per i costi che quest'ultimo sostenga per conservare, mettere in sicurezza e proteggere i Lavori ed evitare interferenze irragionevoli con le sue altre attività.

78. Indipendentemente da quanto possa in altro modo derivare dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere il Contratto, notificando ciò Per Iscritto all'altra parte, ove l'adempimento del Contratto sia sospeso ai sensi della Clausola 76 per oltre sei mesi.

PREVISIONE DI INADEMPIMENTO

79. Ciascuna delle parti avrà la facoltà di sospendere l'assolvimento dei propri obblighi in virtù del Contratto ove le circostanze evidenzino che l'altra parte non assolverà i propri obblighi. La parte che sospende il proprio adempimento in virtù del Contratto dovrà immediatamente darne notifica all'altra parte Per Iscritto.

PERDITE CONSEQUENZIALI

80. Tranne ove diversamente specificato nelle presenti Condizioni Generali o in caso di Colpa Grave, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti della controparte per perdita di produzione, perdita di profitto, perdita d'uso, perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta di qualsivoglia natura, se la perdita era prevedibile o meno.

CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

81. Tutte le controversie derivanti dal Contratto o a esso correlate saranno definitivamente risolte ai sensi delle Norme Arbitrali della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità con tali Norme.
82. Il Contratto sarà disciplinato dal diritto sostanziale del Paese dell'Appaltatore.

Orgalim represents Europe's technology industries, comprised of 770,000 innovative companies spanning the mechanical engineering, electrical engineering, electronics, ICT and metal technology branches. Together they represent the EU's largest manufacturing sector, generating annual turnover of over €2,819 billion, manufacturing one-third of all European exports and providing 11.9 million direct jobs. Orgalim is registered under the European Union Transparency Register – ID number: 20210641335-88.

Editeur responsable: Orgalim aisbl. All rights reserved © Orgalim - Europe's Technology Industries.

Orgalim aisbl
BluePoint Brussels
Boulevard A Reyers 80
B1030 | Brussels | Belgium

+32 2 206 68 66
legal.publications@orgalim.eu
www.orgalim.eu
VAT BE 0414 341 438

SHAPING A FUTURE THAT'S GOOD